



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	942_2026
Data di Arrivo		Data di Partenza	02.02.2026
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5B7	06	2026	MU	CC -GC

Oggetto:	Applicazione del regime sanzionatorio per inadempimento dell'obbligo di formazione – Linee guida applicative
----------	---

Gentili/Egregi Presidenti,

in riferimento al regime sanzionatorio comminato agli iscritti a seguito del mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento per il triennio 2023/2025, si precisa che:

il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 bis del Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15/09/2022 n. 17, non sostituisce l'obbligo formativo, tant'è che il perdurare dell'inadempienza potrà essere oggetto di ulteriore provvedimento disciplinare di maggiore gravità;

l'Isritto sottoposto a provvedimento disciplinare, in quanto inadempiente l'obbligo formativo, dovrà regolarizzare la sua posizione entro il termine di tempo stabilito dal Collegio di Disciplina;

durante il periodo di tempo concesso dal Collegio di Disciplina, l'Isritto mantiene lo status di inadempiente rispetto all'obbligo formativo;

al termine del tempo concesso, il Consiglio dell'Ordine Territoriale verificherà la regolarizzazione o meno della posizione formativa dell'Isritto;

nel caso di mancata regolarizzazione entro il tempo concesso, il Consiglio dell'Ordine Territoriale trasmetterà al Consiglio di Disciplina il nominativo dell'iscritto, la cui inadempienza è perdurante, per le azioni conseguenti;

nel caso di regolarizzazione entro il tempo concesso, il Consiglio dell'Ordine Territoriale, fermo restando il carico della sanzione disciplinare comminata, provvederà con apposito atto deliberativo a riconoscere la regolarità formativa del triennio considerato.

Relativamente, invece, alle indicazioni procedurali legate all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo formativo e consequenziali da applicare al termine del triennio formativo, si evidenzia quanto segue:

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale procede, entro i 60 giorni successivi al termine del triennio formativo, alla verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo dell'iscritto.

Nei primi 30 giorni, il Consiglio dell'Ordine Territoriale provvede a rispondere a tutte le istanze pervenute entro il termine del triennio formativo (ad esempio, richieste di esonero o di rilascio di Crediti Formativi Professionali CFP extracatalogo).

Entro il medesimo termine di 30 giorni, il Consiglio dell'Ordine Territoriale può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa rispetto alle attività formative di cui è chiesto il riconoscimento.

Chiarimenti e documentazione integrativa devono essere trasmessi dall'iscritto, per il tramite del SIDAF, entro i 30 giorni successivi alla richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale non può attribuire CFP relativi ad attività non documentate.

All'esito della verifica, l'iscritto può risultare REGOLARE, se ha adempiuto al raggiungimento dei CFP previsti, o IRREGOLARE se non ha adempiuto al raggiungimento dei CFP previsti.

Entro i 60 giorni dal termine del triennio formativo, compresi gli eventuali 30 giorni concessi all'iscritto per gli eventuali chiarimenti, il Consiglio dell'Ordine Territoriale segnala le inadempienze ai singoli iscritti interessati e trasmette apposito elenco dettagliato dei soggetti dichiarati "irregolari" direttamente al Consiglio di Disciplina competente poiché tale inadempienza costituisce illecito disciplinare; della decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine Territoriale viene adottata apposita deliberazione.

Al ricevimento dell'elenco di cui sopra, il Presidente del Consiglio di Disciplina valuta ogni singola segnalazione di illecito disciplinare e, riscontrata la "non evidente infondatezza" dell'esposto, assegna, con proprio decreto e tramite processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Disciplina, la valutazione del procedimento al Collegio di Disciplina.

Il Collegio di Disciplina è composto da tre membri designati dal Presidente del Consiglio di Disciplina, dei quali un membro con funzione di Presidente (il più anziano di iscrizione o di età nel caso di componente non iscritto all'Albo) ed un membro con funzione di Segretario (il più giovane di iscrizione o di età nel caso di componente non iscritto all'Albo) ed è l'organo deputato alla trattazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 37 e seguenti della Legge n° 3/1976 e degli artt. 26 e 27 del DPR n° 350/1981.

Del Collegio di Disciplina può far parte lo stesso Presidente del Consiglio di Disciplina che, in tal caso, presiederà pure il Collegio.

Il Presidente del Collegio di Disciplina valuterà la sussistenza o meno di cause di incompatibilità dei componenti il medesimo Collegio rispetto al caso trattato; in caso di riscontro di cause di incompatibilità di uno o più componenti del Collegio verrà chiesto al Presidente del Consiglio di Disciplina la sostituzione del componente.

Quando il Presidente del Collegio di Disciplina ravvisa i presupposti per l'azione disciplinare, attiva il procedimento disciplinare nominando, tra i membri del Collegio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Collegio i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito il relatore, delibera l'apertura del procedimento disciplinare definendo gli addebiti e procedendo alla convocazione formale dell'incolpato con "invito a comparire". La contestazione dell'addebito costituisce comunicazione di avvio del procedimento. L'invito a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina è comunicato all'interessato almeno 30 giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

le generalità dell'interessato;

la menzione circostanziata degli addebiti;

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'interessato, si procederà in sua assenza;

il termine, non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione dell'invito a comparire, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare eventuali memorie e documenti;

la data e la sottoscrizione del Presidente del Collegio di Disciplina.

Il Collegio di Disciplina, alla data della comparizione, udito l'interessato ed esaminati eventuali documenti e memorie, delibera a maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla data della comparizione ovvero non faccia pervenire alcun documento o memoria difensiva ovvero ancora non dimostri un legittimo impedimento, si procederà comunque ed in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio di Disciplina.

La decisione del Collegio di Disciplina in materia disciplinare è notificata entro 30 giorni all'interessato, al Presidente del Consiglio di Disciplina, al Consiglio dell'Ordine Territoriale, al Consiglio dell'Ordine Nazionale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del Distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine Territoriale ed al Ministero della Giustizia.

La decisione costituisce chiusura del procedimento disciplinare. Il relativo fascicolo viene archiviato a cura del Consiglio di Disciplina in apposita Sezione Giurisdizionale dell'archivio del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Territoriale, decorsi 30 giorni dalla data di notifica della decisione all'interessato, procede all'inserimento del dispositivo del provvedimento nel fascicolo personale dell'iscritto ed annota il procedimento disciplinare nell'Albo a norma del comma 1, dell'art. 3 del DPR n° 137/2012.



Anche se non espressamente riportato dalle norme, per ogni passaggio sopra indicato è opportuno dare evidenza redigendo appositi verbali sottoscritti dagli interessati.

Le procedure di ricorso in materia disciplinare sono normate dall'art. 54 della Legge n° 3/1976 e ad essa norma si rimanda per le considerazioni del caso.

Al fine di uniformare i tempi di espletamento delle procedure, si comunica che il termine ultimo per l'inserimento degli eventi pregressi, ove presenti e di cui si chiede autorizzazione ex post sul SIDAF da parte degli Ordini e relativi agli anni 2024 e 2025, è fissato, in via eccezionale, in data 9 febbraio 2026; il termine per ultimare l'inserimento dei CFP ai colleghi che hanno partecipato ai corsi nei predetti anni è fissato in data 14 febbraio 2026; la verifica dell'obbligo dovrà essere espletata improrogabilmente secondo i tempi dettati nel Regolamento di cui alla delibera CONAF 162/2022, artt. 17 e 18.

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93